

STATUTO DI ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Costituzione, sede e durata

E' costituita l'Associazione denominata "INSIEME BASSA BRESCIANA PER L'INTEGRAZIONE SOCIALE E I DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITA' - APS" di seguito denominata semplicemente Associazione.

L'Associazione utilizza quale acronimo

"ASSOCIAZIONE INSIEME BASSA BRESCIANA - APS"

L'Associazione è democratica, apartitica e aconfessionale, senza scopo di lucro ed intende operare nel pieno rispetto dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli Associati.

L'Associazione fissa la propria sede in Manerbio –BS-

Il trasferimento della sede all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo.

L'Associazione potrà istituire sedi secondarie nell'area di operatività dell'Associazione.

L'organizzazione ed il funzionamento delle sedi secondarie, di seguito semplicemente sezioni, sarà disciplinato da apposito Regolamento.

L'Associazione ha durata illimitata.

La stessa, comunque, non può sciogliersi prima che le delibere da essa assunte siano state attuate, salvo diversa decisione assunta dall'apposita assemblea che, in tal caso, dovrà anche provvedere sugli effetti delle delibere in corso di esecuzione.

Articolo 2 – Statuto

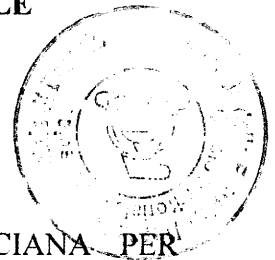
L'Associazione è un ente del Terzo Settore ed è disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, dalle norme applicabili contenute nel D.Lgs 117/2017 e s.m.i, dal presente Statuto, dai successivi regolamenti che saranno emanati e dai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Articolo 3 – Finalità e attività di interesse generale

L'associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione ha il fine di promuovere e difendere i diritti delle persone con disabilità ed operare per rimuovere ogni ostacolo che impedisce loro la piena inclusione sociale e il pieno sviluppo umano, in attuazione del dettato dell'articolo 3 della Costituzione e della Convenzione delle Nazioni Unite dei diritti delle persone con disabilità, ratificata dallo Stato Italiano con Legge n. 18 del 3 marzo 2009.

Scopo principale dell'Associazione è la sensibilizzazione sui problemi dell'handicap al fine di migliorare le condizioni di vita delle persone con disabilità e delle loro famiglie, di alleviarne i disagi e di contribuire al raggiungimento di una piena inclusione sociale.



2. *Roberto Merino*
Franco

L'Associazione, per il raggiungimento delle proprie finalità, avvalendosi prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri aderenti, svolge in favore dei propri associati, di loro familiari e di terzi, in via principale, le seguenti attività di interesse generale:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, comma 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112 e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003 n. 53 e successive modifiche, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000 n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266 della legge 24 dicembre 2007 n. 244.



L'Associazione, pertanto, potrà svolgere, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività:

- a. sensibilizzare e rendere consapevoli le comunità locali riguardo ai problemi delle persone con disabilità e delle loro famiglie, affinché possano contribuire alla piena inclusione sociale delle persone disabili;
- b. sensibilizzare gli amministratori degli enti locali e delle istituzioni pubbliche affinché ottemperino alle disposizioni di legge in materia di disabilità e promuovano tutte le iniziative atte a garantire alle persone con disabilità la fruizione di efficaci servizi sanitari, socio-assistenziali e culturali a loro disposizione, e consentirne la partecipazione alla vita sociale, culturale, politica e a tutti i servizi che la comunità mette a disposizione dei cittadini;
- c. rimuovere gli ostacoli culturali che impediscono una reale integrazione delle persone con disabilità;
- d. tutelare i diritti delle persone con disabilità e delle loro famiglie con tutte quelle azioni e quei supporti, anche amministrativi e giuridico-legali;
- e. organizzare e gestire iniziative, incontri, convegni, seminari dedicati alle tematiche delle disabilità;
- f. fornire alle persone con disabilità ed ai loro familiari occasioni d'incontro, per lo scambio di informazioni e di esperienze, a sostegno della loro formazione e per migliorare la capacità di affrontare i problemi quotidiani;

2 Baldob Merino
Giovanni

- g. promuovere la costituzione di gruppi di Auto Mutuo Aiuto;
- h. ideare e organizzare attività di vicinanza e di supporto destinati alle persone con disabilità ed alle loro famiglie;
- i. collaborare con Enti pubblici e privati con finalità omologhe a quelle dell'associazione;
- j. promuovere e realizzare progetti volti alla crescita culturale della società, inerenti i temi dei diritti delle persone con disabilità;
svolgere attività editoriale letteraria e musicale, pubblicando periodici, riviste, giornali, materiale fonografico, informatico e audiovisivo, per la diffusione e la divulgazione dell'attività dell'associazione;
- l. ogni altra iniziativa tendente a migliorare la condizione delle persone con disabilità.



L'Associazione inoltre, previa delibera del Consiglio Direttivo al quale è rimessa la facoltà di individuarle, intende svolgere, nei limiti ex lege previsti, attività diverse, secondarie e strumentali, rispetto alle precedenti attività di interesse generale.

Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale l'Associazione potrà, infine, porre in essere attività ed iniziative di raccolta fondi anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, ovvero in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore.

TITOLO II - ADERENTI

Articolo 4 – Ammissione

Sono aderenti dell'Associazione tutte le persone fisiche che condividono le finalità ed i principi ispiratori dell'Associazione e, previa presa visione, ne accettino lo Statuto.

La qualifica di associato si acquisisce mediante la sottoscrizione della domanda di ammissione, il versamento della quota associativa e la sottoscrizione della dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne lo Statuto e gli eventuali regolamenti.

Il Consiglio Direttivo potrà nei 60 giorni successivi all'ammissione, deliberare l'eventuale esclusione dell'associato con provvedimento motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'assemblea degli associati.

Non è ammessa la costituzione del vincolo associativo a tempo determinato.

Tutti gli associati hanno diritto di partecipare alle assemblee sociali con esercizio del diritto di voto, ivi compresa l'approvazione e le modifiche dello Statuto, dei regolamenti e la nomina degli organi direttivi.

a Baldo Merino
Gian Enrico

All'associato è riconosciuto il diritto di ricoprire cariche sociali all'interno dell'associazione.

Agli associati, previa presentazione di apposita domanda al Consiglio Direttivo, è consentito esaminare i libri sociali.

Le spese inerenti tale attività restano in capo all'associato che ne abbia fatto richiesta.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- osservare lo statuto, gli eventuali regolamenti interni, e, quanto deliberato dagli organi sociali;
- tenere un comportamento verso gli altri soci e all'esterno dell'Associazione animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza e discrezione;
- corrispondere le quote associative deliberate annualmente dal Consiglio Direttivo.

È obbligo morale degli associati di partecipare attivamente alla vita dell'Associazione nei limiti delle proprie abilità fisiche e professionali.

La quota associativa è personale e non rimborsabile e non può essere trasferita a terzi o rivalutata per atto tra vivi.

Articolo 5 - Perdita della qualità di socio

La qualità di associato si perde per dimissioni, espulsione, morosità, scioglimento dell'associazione, decesso.

Le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

L'associato che risulti moroso decorso un anno dal termine stabilito dal Consiglio Direttivo per il versamento della quota associativa, perde automaticamente la qualità di associato.

L'associato può essere espulso quando ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o all'immagine dell'associazione.

L'espulsione è deliberata dal Consiglio Direttivo dopo aver ascoltato l'associato interessato e sarà ratificata dalla prima Assemblea utile.

La perdita, per qualsiasi caso, della qualità di associato non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'associazione.

Il decesso dell'associato non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo.

Articolo 6 – Volontari e Assicurazioni Obbligatorie

I Volontari dell'Associazione sono assicurati contro gli infortuni e alle malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

TITOLO III - ORGANI SOCIALI

Articolo 8 – Organi dell'Associazione

Gli Organi dell'associazione sono:

- a) L'Assemblea degli associati
- b) il Consiglio Direttivo

2 Baldo Nierine
Maurizio



- c) il Presidente del Consiglio Direttivo
- d) l'Organo di controllo e di revisione legale, nei casi previsti dalla legge.

Articolo 9 - L'ASSEMBLEA

L'Assemblea è composta da tutti gli associati ed è l'organo sovrano dell'associazione.
È presieduta dal presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, da un socio nominato dall'Assemblea.

L'Assemblea, in sessione sia ordinaria che straordinaria, è convocata dal Presidente dell'Associazione, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei e di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari, almeno 10 giorni prima della data fissata per la convocazione.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo e, comunque, ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati purché in regola con i versamenti delle quote associative.

Possono intervenire all'Assemblea, con diritto di voto, tutti gli associati purché in regola con il pagamento delle quote associative alla data di convocazione dell'Assemblea.

Ogni associato ha diritto ad un voto e può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un altro associato.

L'Assemblea può riunirsi in un luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia, ovvero anche mediante mezzi di telecomunicazione, secondo quanto sarà stabilito in apposito Regolamento, purché sia possibile verificare l'identità del socio che partecipa e vota.

Articolo 10 – Competenze dell'Assemblea

L'assemblea ha i seguenti compiti:

- a) Nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) Nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e dell'organo di controllo;
- c) Approva il bilancio;
- d) Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) Delibera sull'esclusione degli associati;
- f) Delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- g) Approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) Delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- i) Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto.

L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati, in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti.

Le delibere sono adottate a maggioranza dei presenti.

Baldo Merino
Giuseppe...

Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un'ora.

L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza dei due terzi degli associati e delibera con la maggioranza del 50% più uno dei presenti. In seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti in proprio o per delega.

Per lo scioglimento dell'associazione e la nomina dei liquidatori l'Assemblea Straordinaria delibera in prima e seconda convocazione con la presenza ed il voto favorevole dei 3/4 degli associati.

Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un'ora.



Articolo 11 – Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'Organo esecutivo e gestionale dell'associazione ed è eletto dall'Assemblea ogni 3 anni.

Esso è composto da un minimo di 3 membri a un massimo di 7 membri.

Il Consiglio Direttivo nominerà al proprio interno un Presidente, un vice Presidente, un Segretario, ove a tali nomine non abbia provveduto l'Assemblea.

Al Presidente del Consiglio Direttivo spetta la rappresentanza legale dell'associazione, e potranno essergli delegati parte dei poteri spettanti al Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione.

Al Consiglio Direttivo competono in particolare:

- Le decisioni inerenti le spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell'associazione;
- Le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'associazione;
- Le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'associazione;
- La redazione annuale e la presentazione in Assemblea, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, del bilancio di esercizio secondo quanto disciplinato dall'art. 13 D. Lgs n 117/2017;
- La presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
- La fissazione delle quote sociali;
- La facoltà di nominare, tra gli associati esterni al consiglio, dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;
- La redazione e approvazione dei Regolamenti Amministrativi e le proposte di modifica dello statuto da sottoporsi alla successiva approvazione dell'Assemblea;
- La delibera di rigetto della domanda presentata dagli associati;
- La delibera di espulsione dell'associato che abbia cagionato danni materiali o di immagine all'associazione;
- La tenuta dei libri sociali obbligatori ai sensi dell'art. 13 D, lgs 117/2017;
- Ogni funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi.

2. *Balolo Merino*
Amministratore

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta l'anno ovvero ogni qual volta il Presidente o la maggioranza dei membri lo riterrà necessario, senza formalità.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Qualora nel corso del proprio mandato, venissero meno uno o più consiglieri, per dimissioni o per altra causa, saranno sostituiti dal primo nella graduatoria che segue l'ultimo eletto dall'Assemblea degli Associati, in caso di parità vale il primo sorteggiato.

Qualora non fosse possibile ricorrervi, il Consiglio provvederà alla convocazione dell'Assemblea per eleggere i consiglieri mancanti.

In entrambi i casi i nuovi consiglieri resteranno in carica sino alla scadenza del Consiglio Direttivo in carica al momento della loro nomina. Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti. In questo caso il Presidente o, in caso di suo impedimento, il Vicepresidente o in subordine il Consigliere più anziano, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro quindici giorni e da tenersi entro i successivi trenta curando l'ordinaria amministrazione.

Articolo 12 – Il Presidente del Consiglio Direttivo

Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale e giudiziale dell'associazione.

È eletto dai membri del consiglio direttivo ogni 3 anni.

Egli presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sull'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.

Articolo 13 – Il Vicepresidente del Consiglio Direttivo

Il Vice Presidente coadiuva o sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Articolo 14 – Il Segretario del Consiglio Direttivo

Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni e attende alla corrispondenza.

Cura altresì la tenuta e la custodia dei libri sociali e di quelli obbligatori per legge.

Articolo 15 - L'Organo di Controllo

Qualora lo ritenga necessario, oppure quando risulti obbligatorio ai sensi dell'art. 30 D. Lgs n. 117/2017, l'Assemblea degli associati nomina un Organo di Controllo, anche monocratico, con funzioni di controllo sull'osservanza della legge e dello statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 c.c..

✓ Baldo Merino
Hammer

I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma 2 c.c..

Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Nel caso in cui fosse necessaria, ai sensi dell'art. 31 D.Lgs. n. 117/2017, la nomina del Revisore Legale dei Conti, e quest'ultimo non fosse nominato, l'Organo di Controllo esercita la revisione legale dei conti nel caso in cui almeno un suo componente sia un Revisore Legale iscritto nell'apposito registro.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.



TITOLO IV - PATRIMONIO E BILANCIO

Articolo 16 - Risorse Economiche

L'Associazione trae le proprie risorse da:

- Quote associative
- Contributi degli aderenti
- Contributi pubblici e privati
- Rimborsi derivanti da convenzioni
- Donazioni e lasciti testamentari
- Rendite patrimoniali
- Entrate derivanti da attività di raccolta fondi, anche svolte in forma organizzata e Continuativa
- Rimborsi spesa derivanti dall'esercizio delle attività di interesse generale
- Entrate derivanti dalle attività di interesse generale nei limiti previsti dall'art. 79 e dell'art. 84 del D.Lgs. 117/17 nei limiti ex lege previsti;
- Entrate derivanti dalle attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e Strumentali rispetto alle stesse
- Entrate da attività commerciali, nei limiti ex lege previsti
- Entrate da ogni altra attività compatibile con le finalità perseguite dall'Associazione.

Articolo 17 - Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili e immobili.

Tutti i beni dell'Associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede della stessa e consultabile da tutti gli aderenti.

L'importo della quota associativa annuale è stabilito dal Consiglio Direttivo.

Il contributo associativo è intrasmissibile e non è rivalutabile.

Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono accettate dal Consiglio Direttivo.

I lasciti testamentari sono accettati con beneficio di inventario dal Consiglio Direttivo in armonia con le finalità statutarie, delegando il Presidente al compimento degli atti necessari.

Baldob Merino
Gian Pierini

Le convenzioni sono accettate con delibera del Consiglio Direttivo che autorizza il Presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula.

Articolo 18 - Bilancio

Per ogni esercizio sociale l'Associazione redige un Bilancio di Esercizio e un Bilancio preventivo.

L'esercizio sociale decorre dal giorno 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo dovrà predisporre il Bilancio Consuntivo, unitamente al Preventivo, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'anno associativo.

I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti gli Associati.

La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.

Articolo 19 - Avanzi di Gestione

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di tutte le entrate comunque denominate, è esclusivamente utilizzato per lo svolgimento delle attività di interesse generale meglio individuate all'articolo 3 dello Statuto ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche di utilità sociale.

Eventuali avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale non potranno essere distribuiti né in forma diretta né indiretta tra gli associati ma dovranno essere utilizzati per il raggiungimento dei fini istituzionali.

Articolo 20 - Libri Sociali Obbligatori

L'Associazione tiene:

- il Registro dei Volontari
- il Libro degli Associati
- il Libro delle Adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea
- il Libro delle Adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo

Gli associati hanno il diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta motivata inoltrata al Consiglio Direttivo il quale comunicherà al richiedente la propria decisione entro 15 giorni dal ricevimento dell'istanza, specificando le eventuali modalità di presa in visione o di estrazione delle copie.

Parimenti la richiesta di esame del Libro delle Adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo e la competenza in ordine della stessa è rimessa all'Organo di Controllo.

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 21 - Scioglimento

Lo scioglimento per qualunque causa dell'associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria degli associati su proposta del Consiglio Direttivo, la quale nominerà anche i liquidatori.

Roberto Merino
Anna Ferraro

L'eventuale patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1 D.Lgs. n. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore operanti in identico o analogo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Articolo 22 – Foro competente

Per tutte le controversie aventi ad oggetto i rapporti associativi, promosse da o contro gli associati, da o contro l'associazione, da o contro gli amministratori, da o contro i liquidatori, competente sarà il foro di Brescia.

Articolo 23 - Norme finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si rimanda alla disciplina in materia di Enti, contenuta nel Libro I del Codice Civile e, in subordine, alla normativa specialistica di settore in materia di enti non commerciali e di associazioni senza finalità di lucro.

Le disposizioni del presente Statuto sono pienamente efficaci dalla data di approvazione dello Statuto stesso, ad eccezione di quelle che presuppongono l'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) che entreranno in vigore a decorrere dall'iscrizione dell'Associazione nel predetto Registro.

Il Presidente dell'Assemblea

Roberto Merino

Il Segretario dell'Assemblea

Franco Merino

